

TRIBUNALE DI PADOVA

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

N. 20/2011

“EDILBASSO S.p.A. in liquidazione”

Via Dell'Artigianato, 9 – 35010 Loreggia (PD)

Cod.Fisc. e Part. IVA 00999290281

INTEGRAZIONE alla **RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI** **ex art. 172 L.F.**

Giudice Delegato: *Dott.ssa Caterina Santinello*

Commissari Giudiziali: *Avv. Stefano de' Micheli*
Dott. Marcello Dalla Costa
Dott. Marco Amato

Premessa

I sottoscritti:

- *Avv. Stefano de' Micheli*, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Padova, con Studio in Padova – Via del Risorgimento n. 22;
- *Dott. Marcello Dalla Costa*, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, con Studio in Padova - Galleria Trieste n. 6;
- *Dott. Marco Amato*, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, con Studio in Padova – Via Enrico degli Scrovegni n. 9;

nominati *Commissari Giudiziali* della Procedura in epigrafe con decreto del **21 luglio 2011**, depositato nella Cancelleria Fallimentare il successivo **25 luglio 2011**, richiamato integralmente il contenuto della Relazione ex art. 172 l.fall. depositata il 27.1.2012, rendono la presente Relazione Integrativa in ordine alla **“Modifica della proposta concordataria”**, depositata in cancelleria dalla *Edilbasso* l'1 febbraio 2012 e ciò ai sensi del 2° co. dell' art. 175 l.fall. (i.e., prima dell'inizio delle operazioni di voto).

Alla adunanza del 3.2.2012 alcuni creditori di *Edilbasso* hanno precisato i propri crediti e l'Ill.mo Sig. G.D., preso atto dell'avvenuto tempestivo deposito della “Modifica” anzidetta, ha rinviato l'adunanza medesima al 14.2.2012 ore 11.30, invitando i Commissari a comunicare le variazioni della proposta ai creditori della classi interessate e, quindi, a integrare la precedente Relazione ex art. 172 l.fall.

La “Modifica della proposta concordataria” non muta le modalità liquidatorie ipotizzate nel Piano originario di cui al ricorso ex art. 161 l.fall.; di contro, recepite le rettifiche apportate dai Commissari ai valori dell'attivo e del passivo concordatario esposti nel ricorso anzidetto (salvo ridurre il “Fondo insussistenze” ad € 216.246,00 rispetto agli € 671.335,00 indicati nella Relazione commissariale), modifica le percentuali di soddisfacimento delle classi chirografarie nn. 1, 2 e 3 nonché le

percentuali relative ai crediti oggetto della transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall., transazione di cui *Edilbasso* allega una "integrazione" della proposta precedente. Infine nella "Modifica" si afferma che il legale rappresentante di *Edilbasso* ha accettato la proposta dello "Studio Commercialisti & Avvocati" ("SC&A") di Padova, in persona del Dott. *Francesco Ferri de Lazara*, di assumere l'incarico di Liquidatore Giudiziale con compenso predeterminato.

* * *

1. La comunicazione ai creditori delle classi 1[^], 2[^] e 3[^]

Come disposto dall'Ill.mo Sig. G.D. a verbale della cennata ud. del 3.2.2012, i sottoscritti hanno comunicato la "Modifica della proposta concordataria" ai creditori delle classi 1[^], 2[^] e 3[^] - come indicati negli elenchi predisposti da *Edilbasso* - e l'hanno altresì pubblicata sul sito ad hoc 'www.edilbasso.it'.

Sub **all.to 13** si produce la copia delle comunicazioni (la numerazione segue quella dell'elenco redatto in calce alla Relazione ex art. 172 l.fall.).

2. La "Modifica della proposta concordataria"

Come accennato, la "Modifica della proposta concordataria" è stata depositata nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 175 l.fall.: con tale atto *Edilbasso* conferma il Piano concordatario, la composizione delle classi e la proposta di pagare integralmente le spese di procedura e quelle prededucibili, nonché di soddisfare al 100% i creditori privilegiati.

Pertanto la modificazione della proposta originaria riguarda le sole percentuali di soddisfacimento dei crediti relativi alle prime tre classi e quella dei crediti oggetto

della proposta di transazione fiscale, ferme restando le percentuali previste *ab origine* per le classi 4[^] e 5[^].

CLASSE 1[^]: la classe è costituita dai fornitori ritenuti "strategici" per la prosecuzione dell'attività aziendale da parte dell'affittuaria "FABER". Per il soddisfacimento di tali creditori il Piano concordatario prevede **i)** la costituzione di una 'New.Co.' cui EDILBASSO 'conferisca/trasferisca' gli immobili in corso di costruzione a Paese (TV), acquisiti per effetto della incorporazione di *Treviso Due S.R.L.*, nonché **ii)** la assegnazione ai creditori delle quote di capitale della costituenda 'New.Co.' a saldo dei loro crediti nella percentuale concordataria prevista. A fronte del 50% proposto *ab origine*, la "Modifica" ipotizza di assegnare ai "creditori strategici" la minor percentuale del 35%.

Siffatta riduzione consentirebbe di aumentare le risorse disponibili per soddisfare i creditori delle altre classi chirografarie.

CLASSE 2[^]: la classe è costituita dai "soggetti finanziatori" e la percentuale proposta con la Modifica viene ridotta al 20% dei relativi crediti. Pagamento in denaro.

CLASSE 3[^]: la classe è costituita dai crediti "degradati" a seguito della transazione fiscale e dai crediti erariali di rango chirografario. La "Modifica" riduce al 36% la percentuale originaria (1).

Le variazioni delle percentuali oggetto della "Modifica" sono riassunte nella Tabella che segue:

Tabella n. 1

CLASSE	DESCRIZIONE	Proposta Concordataria 6.7.2011	MODIFICA Proposta Concordataria 1.2.2012
1[^] classe	Fornitori chirografari 'strategici'	50%	35%
2[^] classe	Soggetti finanziatori	24%	20%

(1) La riduzione risulta attuata in relazione alla "integrazione" alla proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. che, a sua volta, riduce al 37% la percentuale di pagamento dei crediti "transigibili" dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.).

3^ classe	Crediti erariali relativi alle somme in privilegio degradate al chirografo in base alla transazione fiscale e crediti relativi alle somme dovute per legge in chirografo all'Erario e agli Istituti Previdenziali	51%	36%
4^ classe	Fornitori non strategici	5%	5%
5^ classe	Creditori disponibili alla postergazione volontaria dei rispettivi crediti	-	-

2.1 L'attivo disponibile per i crediti oggetto di transazione fiscale e per i chirografari

La modifica della Proposta indica in € 12.838.955,00 (in luogo degli € 12.382.866,00 indicati nella Relazione ex art. 172 l.fall.) l'attivo residuo per adempiere la transazione fiscale e per soddisfare in percentuale le classi chirografarie.

Il maggiore importo della "Modifica" deriva dalla riduzione di € -455.089,00 del "Fondo per insussistenze maggior passivo/minor attivo": il Piano originario l'aveva quantificato in € 671.335,00 e i sottoscritti l'avevano mantenuto prudenzialmente inalterato a copertura di eventuali pretese di interessi da parte degli Istituti di credito e di eventuali minusvalenze che derivassero dalla "operazione FABER" (minor realizzo dei crediti e/o dei beni mobili nel caso di inadempimento dell'impegno irrevocabile d'acquisto 7.03.2011; cfr. pagg. 44-50 della Relazione ex art. 172 l.fall.).

Post-Modifica il Fondo ammonta ad € 216.246,00 ed Edilbasso ritiene che tale importo sia comunque in grado di coprire l'alea dei rischi suaccennati.

2.2 La distribuzione dell'eventuale surplus e deficit concordatari

Ritenuta la prudenzialità delle valutazioni formulate dai Commissari nella Relazione ex art. 172 l.fall., la "Modifica della proposta" ipotizza che "in sede di realizzo ...la massa attiva da destinare alla soddisfazione dei creditori sociali" risulti "superiore a quella considerata nella relazione ex art. 172 L.F.".

Per tale ipotesi la "Modifica" propone che <l'eventuale surplus che dovesse derivare dalla liquidazione dell'attivo concordatario di Edilbasso, una volta raggiunte le

percentuali> come sopra esposte, venga <ripartito fino al raggiungimento dell'1% del proprio credito in relazione alla classe 5), mentre l'ulteriore residuo sarà invece proporzionalmente suddiviso tra le rimanenti quattro classi nel rispetto delle norme previste dall'art. 182 ter l.fall., nonché dalla transazione fiscale. Eventuali deficit di liquidazione graveranno proporzionalmente su tutte le classi nel rispetto delle disposizioni normative anche di carattere fiscale>.

Salva diversa valutazione del Tribunale Ill.mo, attesa la natura volontaria della postergazione dei creditori della classe 5[^], la distribuzione a loro favore dell'eventuale surplus concordatario fino al raggiungimento dell'1%, non appare lesiva dei criteri previsti dagli artt. 160, 1° co. lett. c) e 182-ter, 1° co. (coda), l.fall. .

Considerazione analoga vale per la distribuzione proporzionale sia del surplus che residuasse a seguito del pagamento dell'1% di cui sopra, sia per la 'spalmatura' dell'eventuale deficit.

2.3 Il Liquidatore Giudiziale

Come accennato, nel contesto della "Modifica" Edilbasso informa gli Organi della Procedura che il proprio legale rappresentante ha accettato la proposta dello "Studio Commercialisti & Avvocati di Padova" ("SC&A") di assumere la funzione di Liquidatore Giudiziale per un compenso predeterminato. Già nella Relazione ex art. 172 l.fall. i Commissari avevano anticipato che l'Associazione professionale "SC&A", con referente il Dott. Francesco Ferri de Lazara, si era proposta come possibile Liquidatore Giudiziale per il compenso forfetario di € 290.000,00 + i.v.a., oltre al rimborso delle spese vive (v. pag. 88 Relaz. ex art. 172 l.fall.).

Il compenso ipotizzato è inferiore a quello stimato dai sottoscritti in € 400.000,00 eppertanto – sotto il profilo economico – la proposta appare conveniente per i creditori delle classi chirografarie. Tuttavia, quand'anche si ritenga che una nomina tempestiva del Liquidatore Giudiziale costituisca una facoltà di chi proponga un C.P.,

nondimeno – ad avviso dei sottoscritti – il nominato deve possedere gli stessi requisiti richiesti per i Curatori fallimentari ex comb. disp. degli artt. 28 e 182, 2° co. l.fall. (2).

Nella specie lo "Studio SC&A" risulta creditore di Edilbasso per l'attività di consulenza prestata ai fini della predisposizione del Piano concordatario.

Per tale ragione detto Studio non sembra compatibile con la funzione di Liquidatore Giudiziale, ostandovi l'art. 28, 2° co., l.fall. sia perché è creditore di Edilbasso in C.P., sia perché in conflitto di interessi in quanto suo consulente nella fase pre-concordataria.

2.4 Il fabbisogno concordatario a seguito della "Modifica"

Ritenuto che la "Modifica della proposta concordataria" dell'1.2.2012 ha recepito le valutazioni attuate dai sottoscritti Commissari nella Relazione ex art. 172 l.fall. con riguardo sia all'ATTIVO che al PASSIVO concordatario e con il solo 'abbattimento' di € 455.089,00 del "Fondo Insussistenze", i relativi valori possono riepilogarsi come segue:

Tabella n. 2 – Riepilogo dell'ATTIVO riscontrato dai Commissari Giudiziali e recepito da EDILBASSO nella "Modifica" dell' 1.02.2012

ATTIVO CONCORDATARIO	Rilievi Commissari Giudiziali, fatti propri da EDILBASSO nella "modifica" del 1.02.2012
Immobilizzazioni immateriali	-
Immobilizzazioni materiali	2.597.840,00
Immobilizzazioni finanziarie	10.610.500,00
Valori immobiliari (rimanenze)	24.858.000,00
Crediti verso clienti:	
crediti verso clienti terzi	5.398.796,00
crediti verso clienti terzi da compensare (ex art. 56 L.F.)	-
crediti <i>intercompany</i>	3.650.576,00
crediti da permutate attive	6.314.859,00

(2) Come è noto, il 1° co. dell'art. 182 l.fall. è così formulato: "Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori ..." (omissis). Secondo una certa interpretazione l'inciso "...e non dispone diversamente" attribuirebbe al proponente una sorta di diritto potestativo di nomina dei Liquidatori mediante la loro preventiva indicazione; a tale diritto farebbe da contraltare la soggezione del Tribunale *in parte qua*. Tuttavia, quand'anche siffatta ermeneusi fosse condivisa, l'inciso non può sicuramente derogare al 2° comma della disposizione citata: "si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili".

altri crediti	493.663,00
Plusvalore da realizzo beni mobili e immobili in <i>leasing</i>	1.109.857,00
Disponibilità liquide	356.582,00
Totale Attivo	55.390.673,00

Tabella n. 3 – Riepilogo del FABBISOGNO CONCORDATARIO riscontrato dai Commissari Giudiziali e recepito da EDILBASSO nella "Modifica" dell'1.02.2012

DESCRIZIONE	DESTINAZIONE			
	prededuzione/fondo	ipotecario	chirografo	privilegio
Prededuzioni/Fondi (par. 4.13)	(1) 11.068.787,38			
Dipendenti (par. 4.9)				2.723.149,29
Istituti di credito (par. 4.11.1)		8.785.465,00		
Fornitori (par. 4.12.1)		1.151.699,85		
Equitalia (par. 4.10)		469.015,54		
Erario non transigibile (par. 4.10)				12.867.930,75
Artigiani e professionisti (par. 4.12.1)				2.008.563,21
Istituti previdenziali (par. 4.9)				3.477.106,55
TOTALE	11.068.787,38	10.406.180,39	-	21.076.749,80
ERARIO TRANSIGIBILE (par. 4.10)			7.872.048,13	
CLASSE 1				
Fornitori strategici (par. 4.12.2)			12.358.587,10	
TOTALE CLASSE 1	-	-	12.358.587,10	-
CLASSE 2				
Soggetti finanziatori (par. 4.11.2)			8.242.575,00	
Soggetti finanziatori chirografari assist. da ipoteca di terzi (par. 4.11.2)			3.995.648,00	
TOTALE CLASSE 2	-	-	12.238.223,00	-
CLASSE 3				
Istituti previdenziali (par. 4.9)			46.566,59	
Erario degradato (par. 4.10)			(2) 4.959.390,00	

Erario Chirografario (par. 4.10)			984.534,00	
TOTALE CLASSE 3	-	-	5.990.490,59	-
CLASSE 4				
Fornitori non strategici (par. 4.12.3)			12.138.614,70	
Fondi rischi chirografari (par. 4.13.5)			7.792.785,00	
TOTALE CLASSE 4	-	-	19.931.399,70	-
CLASSE 5				
Creditori infragruppo (par. 4.12.4)			3.424.366,81	
Fondo rischi infragruppo (par. 4.13.4)			3.862.809,00	
TOTALE CLASSE 5	-	-	7.287.175,81	-
TOTALE GENERALE	11.068.787,38	10.406.180,39	60.718.534,33 ⁽³⁾	21.076.749,80

(1) Appostazione dei Commissari Giudiziali (€ 671.335,00) al netto della riduzione ipotizzata nella "Modifica della Proposta Concordataria" dell'1.02.2012 (per € -455.089,00).

(2) Tale importo non viene poi ricompreso nel 'totale generale' in quanto relativo al 63% 'degradato' dalla suaccennata integrazione della transazione fiscale originaria (v. supra, a pag. 4, nota 1).

(3) Trattasi di importo al netto del valore di cui alla nota 2).

Dalle risultanze suesposte emerge la seguente soluzione concordataria:

Tabella n. 4 – Attivo residuale per Transazione Fiscale e Classi Chirografarie

DESCRIZIONE	Valori da PIANO, integrati con la "MODIFICA" del 1.02.2012	Rilievi dei Commissari Giudiziali
Attivo disponibile	55.390.673	55.390.673
Pagamento privilegi e prededuzioni	-42.551.718	-43.006.807
Attivo residuo per l'adempimento della Transazione Fiscale e per la soddisfazione delle CLASSI CHIROGRAFARIE	12.838.955	12.383.866
Erario transigibile – 37%	7.872.048	7.872.048
Classe 1 – 35%	12.358.587	12.358.587
Classe 2 – 20%	12.238.223	12.238.223
Classe 3 – 36%	5.990.491	5.990.491

Classe 4 – 5%	19.931.400	19.931.400
Classe 5 – nessuna soddisfazione	7.287.176	7.287.176

Ferma ogni considerazione sin qui esposta, come già rilevato nella Relazione ex art. 172 l.fall., l'**ATTIVO RESIDUALE** per il soddisfacimento delle classi chirografarie è pari ad € 12.383.866,00 ed è quindi inferiore di € -455.089,00 rispetto all'ipotesi concordataria formulata nella "Modifica" dell'1.02.2012.

Peraltro, la diminuzione del "Fondo Insussistenze" - cui è riconducibile la differenza in meno rispetto al maggiore attivo residuale ipotizzato da Edilbasso - non implica un affievolimento sicuro delle chances di soddisfacimento delle percentuali previste nella "Modifica" per le classi chirografarie. Infatti non può escludersi aprioristicamente che il Fondo anzidetto, al pari degli altri fondi prudenzialmente appostati, restino inutilizzati in tutto o in parte con conseguente incremento delle risorse disponibili.

3. Conclusioni e giudizio finale

I sottoscritti Commissari giudiziali ribadiscono che la fattibilità del Piano concordatario è subordinata al realizzo degli asset aziendali e che, allo stato, per la quasi totalità degli immobili "Edilbasso" non consta che siano state formulate proposte di acquisto né manifestazioni di interesse. Pertanto - come accade inevitabilmente in tutti i concordati preventivi con cessione dei beni - il soddisfacimento effettivo dei creditori dipenderà dall'avverarsi degli eventi ipotizzati dal Piano sia nella loro singolarità, sia nel loro insieme sequenziale.

In conclusione: ritenuto che (con la "Modifica") Edilbasso ha recepito pressoché integralmente le rettifiche apportate dai sottoscritti ai valori esposti nel Piano originario e sempreché gli eventi *ut supra* si realizzino secondo l'iter in esso previsto, allo stato

appare fattibile l'ipotesi di soddisfacimento del ceto creditorio nelle percentuali indicate nella "Modifica della proposta concordataria" dell'1.02.2012.

Fermo, in ogni caso, quanto già riferito nella Relazione ex art. 172 l.fall. in ordine alla ravvisata convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa fallimentare.

Con osservanza.

* * *

Padova, 10 febbraio 2012

f.to I COMMISSARI GIUDIZIALI

Avv. Stefano de' Micheli

Dott. Marcello Dalla Costa

Dott. Marco Amato
